



DISCRIMINAZIONE NELL'ACCESSO AL WEFARE

Monica Tiengo

Venezia 14 dicembre 2017

CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO: AMPIEZZA E LIMITI DELLA PARITA' l'art. 2 TU immigrazione

Comma 1 : *"allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i **diritti fondamentali della persona umana...**"* = ha copertura costituzionale: cfr. ad es. Corte Cost. 245/11 su matrimonio dello stranieri «irregolari» = è declinato già nel TU: ad es. art. 38 su istruzione dell'obbligo,

Comma 2: lo straniero **regolarmente soggiornante** gode dei diritti civili attribuiti all'italiano, *«salvo che le convenzioni internazionali e il presente TU dispongano diversamente»* = è una parità non assoluta, ma condizionata: ad es. art. 40, comma 6, su accesso alloggi ERP

Segue:

Comma 3: *«La Repubblica...garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e ai loro familiari parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani»,* in attuazione della convenzione OIL 143/75. Il caso del «contratto di soggiorno» ex art. 5-bis TU

Comma 5 : *«Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale...nei rapporti con la PA e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge».* Il caso della autocertificazione ex DPR 445/00.

La scelta del 1998: art. 41 TU immigrazione

Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, **sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale,** incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti .

La correzione del 2000: art. 80, comma 19 L. 388/00

- 9. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono **diritti soggettivi** in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali **sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno;** per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani e' consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni

la giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di prestazioni sociali

1^ questione :

la limitazione dell'assistenza sociale ai titolari di «carta di soggiorno»
(art. 80, comma 19, L. 388/00).

1^ fase: irragionevolezza (e quindi incostituzionalità) di una prestazione di sostegno al reddito condizionata a un titolo di soggiorno che a sua volta presuppone un reddito (**Corte Cost. 306/08 e 11/09**)

2^ fase: incostituzionalità di **qualsiasi limitazione** (anche di lungo-residenza) nella fruizione di diritti sociali volti a rispondere a bisogni essenziali, con riferimento all'art. 14 CEDU (es. C. Cost. 187/10).

Segue: la difficile ricerca di un criterio di identificazione dei diritti sociali **essenziali**

- *«Provvidenze destinate a far fronte al sostentamento della persona»* (Corte Cost. 187/10 – assegno invalidità)
- *«Beni e valori tutti di primario risalto nel quadro dei diritti fondamentali della persona»* (Corte Cost. 329/11 – indennità di frequenza per disabili)
- *«Valori di essenziale risalto quali ...la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie»* (Corte Cost. 40/13 – indennità accompagnamento e pensione inabilità)
- *«Provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili»* (Corte Cost. 22/15 – indennità ciechi e 230/15 – indennità sordi)

Segue

La 2^a questione:

il controllo di «ragionevole correlabilità» (sent. 432/05) per le prestazioni eccedenti il «nucleo»: i requisiti di lungo residenza

- **1: illegittimità dei requisiti se previsti per i soli stranieri...**

36 mesi per tutte le prestazioni sociali (Corte Cost. 40/2011 – Reg. Friuli);

5 anni per assegno familiare (Corte Cost. 133/2013 – Reg. Trentino Alto Adige);

5 anni sul territorio nazionale per tutte le prestazioni (Corte Cost. 222/2013 – Reg. Friuli);

5 anni per le prestazioni sociali di natura economica (Corte Cost. 2/2013 – Provincia Bolzano);

5 anni per prestazioni per il diritto allo studio universitario (Corte Cost. 2/2013 – provincia Bolzano);

1 anno per sovvenzioni all'apprendimento delle lingue straniere (Corte Cost. 2/2013 – provincia Bolzano);

5 anni sul territorio nazionale (quale componente dell'accesso al permesso di lungo periodo) per l'assegno di cura (Corte Cost. 172/2013);

5/10 anni per l'accesso al sostegno affitti ex L. 431/1998 : ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale - C.d.A. Milano del 7.11.16.

...ma anche se previsti per italiani e stranieri, se sproporzionati; per irragionevolezza o per discriminazione indiretta.

Sono infatti incostituzionali

3 anni nella provincia di Trento per un assegno di cura (Corte Cost. 172/2013);

24 mesi nella Regione Friuli per l'accesso al fondo povertà e per assegni di studio (Corte Cost. 222/2013);

8 anni nella Regione Valle d'Aosta per l'accesso agli alloggi ERP (Corte Cost. 168/2014) = solo qui **con richiamo alla discriminazione indiretta** .

E' invece costituzionale

2 anni di residenza nella regione Campania per un bonus bebè *una tantum* «senza che vengano in rilievo ulteriori criteri selettivi concernenti situazioni di bisogno o disagio, i quali non tollerano di per se discriminazioni» (Corte Cost. 141/14)

Segue: due affermazioni contrastanti sul «radicamento territoriale» .

- «E' possibile subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni sociali, non dirette a rimediare a gravi situazioni di urgenza, alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero alla permanenza ne dimostri il carattere non episodico», **ma il requisito della residenza protratta** «non risulta rispettoso dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari **non essendovi alcuna ragionevole correlazione** tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità delle provvidenze in questione» (Corte Cost. 40/11; 2/13)

Oppure

- “il legislatore ha lo scopo di valorizzare, con misure eccedenti i livelli essenziali delle prestazioni, **il contributo offerto alla comunità dal nucleo familiare**, con adeguata costanza, sicché non è manifestamente irragionevole indirizzare i propri sforzi a favore dei nuclei già attivi da tempo apprezzabile, e perciò stesso **parti vitali della comunità.**” (Corte Cost. 222/13)

La disciplina comunitaria : le clausole di parità

- I lungo soggiornanti (dir. 2003/109, art. 11), in particolare:
 - esercizio di attività lavorativa subordinata e autonoma,
 - *«le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale»* (con facoltà di limitazione alle prestazioni essenziali),
 - accesso a beni e servizi.
- I titolari di protezione internazionale (dir. 2011/95), in particolare:
 - art. 26 *«Attività lavorativa subordinata o autonoma nel rispetto della normativa generalmente applicabile»*,
 - Art. 29 *«adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato membro in questione»*,
 - Art. 30 *«assistenza sanitaria secondo le stesse modalità previste per i cittadini»*.

Segue:

- **Titolari di “carta blu”**, (dir. 2009/50 art. 14), in particolare:
 - le condizioni di lavoro (non l’accesso al lavoro),
 - le disposizioni della legge nazionale relative ai settori di sicurezza sociale definiti dal Reg. 1408/71,
 - l’accesso a beni e servizi compreso l’alloggio.
- **Familiari di cittadini comunitari e italiani** (dir. 2004/38 art. 24)
 - *«Pari trattamento nel campo di applicazione del trattato»*
- **Titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare** (dir. 2011/98 art. 12), in particolare:
 - le condizioni di lavoro (non l’accesso al lavoro),
 - i settori della sicurezza sociale definiti nel Reg. 883/04 (con limitate facoltà di deroga),
 - l’accesso a beni e servizi ivi compreso (derogabile) l’alloggio.